



**LINEE DI INDIRIZZO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**Modalità organizzative del procedimento, contenuti della domanda, e modalità istruttoria cui deve
attenersi AVEPA, (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) in conseguenza delle funzioni
trasferite con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo di cui alla Dgr n. 3449 del 30 dicembre
2010**

Premessa

Il presente documento rientra nel programma di semplificazione dei procedimenti nel settore primario in relazione a quanto disposto dalla DGR n. 1932 del 27 luglio 2010. Si intende procedere alla semplificazione e riorganizzazione delle procedure riguardanti il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito chiamato IAP) secondo la definizione di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 99/04. Si richiama che relativamente alle procedure per il riconoscimento della qualifica di IAP, la Giunta regionale già con DGR n. 956/2010 ha previsto un ruolo attivo per il CAA nella prima fase di verifica formale e di completezza documentale delle istanze presentate per il tramite del mandatario alla gestione del fascicolo aziendale. Per le disposizioni attuative di tale modalità, si rimanda alle procedure operative che saranno emanate con decreto delle competenti strutture, come disposto ai punti 6. e 14. della citata deliberazione.

In riferimento alla manifestata esigenza di semplificazione della gestione delle istanze intese ad ottenere l'accertamento della qualifica di IAP si adottano i presenti orientamenti per la gestione della procedura con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modalità organizzative del procedimento;
2. contenuti informativi delle domande;
3. contenuti/modalità dell'istruttoria;
4. periodo transitorio.

1. Modalità organizzative del procedimento

La domanda di riconoscimento della qualifica di IAP è compilata dal richiedente o da un suo delegato (tecnico professionista o CAA) in modalità telematica su apposito applicativo informatico, in connessione con il Fascicolo aziendale, reso disponibile da AVEPA.

L'applicativo di presentazione della domanda informatizzata deve consentire una pre-verifica della ammissibilità della domanda rispetto ai parametri di tempo e reddito da lavoro secondo le tabelle vigenti e di professionalità definiti dalle disposizioni di legge ed amministrative attuative.

Qualora la pre-verifica dia esito positivo, ovvero qualora il richiedente, ricadendo in situazione di extra-ordinarietà, sia tenuto a presentare la documentazione integrativa di cui al successivo punto 2, la domanda, firmata ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, potrà essere presentata per la sua protocollazione presso lo Sportello Unico Agricolo della provincia in cui è la sede legale del richiedente, secondo le modalità definite da AVEPA.

Nelle situazioni di ordinarietà, ovvero quelle in cui l'applicazione dei parametri convenzionali permette di assolvere alle verifiche dei requisiti richiesti, l'ufficio ricevente esegue i controlli automatici di congruità dei dati in domanda rispetto al fascicolo aziendale ed alle banche dati disponibili e, compilata apposita check list, rilascia la qualifica che viene annotata nel Fascicolo aziendale.

Il procedimento si avvia con la protocollazione della domanda e, nei casi di ordinarietà, termina entro 10 giorni dalla stessa.

Qualora l'azienda si trovi in condizioni di extra ordinarietà rispetto ai tempi di lavoro o ai redditi da lavoro tabellari convenzionali, la domanda, completa dei necessari allegati, non potendosi considerare esaustivi i controlli automatici di congruità, sarà soggetta alla verifica istruttoria di merito sulla situazione specifica del soggetto richiedente la qualifica, attraverso l'analisi del *Conto Economico aziendale* sullo schema approvato dalla Giunta Regionale attestante il reddito derivato dalle attività agricole aziendali di cui all'articolo 2135 del C.C. e della relazione redatta da professionista abilitato del settore agroforestale che evidenzia i motivi della extra ordinarietà e ne calcoli gli effetti.

In questo caso, il procedimento, che si avvia con la protocollazione, tenuto conto della necessaria istruttoria tecnica, deve terminare entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda stessa.

La validità dell'attestazione di qualifica ha durata annuale.

2. Contenuti informativi delle domande di richiesta riconoscimento qualifica

La domanda deve contenere le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei parametri previsti di reddito e tempo di lavoro, nonché dei previsti requisiti di professionalità.

La maggior quantità possibile di informazioni per la compilazione della domanda sono reperite automaticamente da banche dati disponibili, in primo luogo dal fascicolo aziendale; le informazioni non reperibili automaticamente saranno auto dichiarate in domanda.

Reddito agricolo e tempo di lavoro saranno calcolabili automaticamente sulla base delle attività svolte, (utilizzo dei terreni, allevamenti, attività di trasformazione, di vendita diretta e complementari) esposte in domanda – rapportate agli indici unitari di tempo e di reddito convenzionali fissati da tabelle approvate dalla Giunta regionale.

2.1 Tempi di lavoro

Le tabelle approvate dalla Giunta regionale stabiliscono, per i raggruppamenti di diverse attività agricole, il numero di ore annue ordinarie convenzionali per unità di superficie/capo/prodotto/servizio gestito (ad eccezione delle attività connesse di servizio, che vanno auto dichiarate in quanto non è possibile una parametrizzazione). Qualora l'azienda non rientri nell'ordinarietà, per comprovati fattori oggettivi che motivano tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali, dovrà essere presentata relazione, redatta da professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzia i motivi della extra ordinarietà e ne calcoli gli effetti.

2.2 Reddito agricolo

Le tabelle approvate dalla Giunta regionale stabiliscono, per i raggruppamenti delle diverse attività agricole, il reddito da lavoro ordinario convenzionale per unità di superficie/capo/prodotto/servizio gestito (ad eccezione delle attività connesse di servizio e dell'agriturismo, che vanno auto dichiarate, in quanto non è possibile una parametrizzazione).

La produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo va auto dichiarata.

Qualora l'azienda non rientri nell'ordinarietà, dovrà essere presentato *il Conto Economico aziendale*, riferito all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni.

2.3 Tempo e reddito da lavoro extra agricoli

Il tempo e il reddito di lavoro extra agricoli sono indicati in domanda su base dichiarativa.

L'applicativo informatico per la compilazione delle domande, già in fase di compilazione, permetterà di verificare se quanto dichiarato sia superiore ai limiti previsti nelle diverse zone rispetto al tempo e reddito da lavoro agricoli calcolati automaticamente attraverso i parametri standard convenzionali.

2.4 Requisiti di professionalità

I requisiti di professionalità, così come definiti dalle disposizioni di legge ed amministrative, vengono dichiarati in domanda.

3. Modalità dell'istruttoria

3.1 Situazione ordinaria.

L'imprenditore rispetta i parametri previsti che derivano applicando alla sua situazione aziendale i valori standard unitari di tempo e reddito convenzionali definiti; la domanda, firmata con le modalità previste dal DPR 445/2000, è protocollata. Avviato il procedimento, lo Sportello Unico Agricolo attiva i controlli di congruità rispetto alle banche dati del sistema informatico, rilascia la qualifica IAP che verrà annotata nel fascicolo aziendale. La medesima, nel corso della sua validità come sopra stabilita, può essere rilasciata ogniqualvolta sia richiesto dal titolare.

3.2 Situazione extra ordinaria.

Si ha quando, per caratteristiche specifiche dell'azienda, il reddito da lavoro od il tempo di lavoro effettivi sono diversi da quelli calcolati applicando i parametri convenzionali, in misura tale da compromettere il rilascio dell'attestazione di qualifica.

La domanda firmata e con i necessari allegati deve essere presentata allo Sportello Unico Agricolo competente per la protocollazione che dà avvio al procedimento. Alla domanda è allegata la documentazione atta a comprovare la situazione di extra ordinarietà, ossia il *Conto Economico aziendale* e/o la relazione per i tempi di lavoro. L'istruttoria, oltre ai controlli di congruità rispetto alle banche dati del sistema, verterà sulla documentazione presentata ad evidenza del possesso dei requisiti.

Il procedimento si chiuderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:

- a) con esito positivo, per cui verrà rilasciata la qualifica IAP con annotazione nel fascicolo;
- b) con esito negativo, mediante adozione di apposito provvedimento motivato di diniego.

3.3 Situazione di assenza dei requisiti (art. 1 co. 5 ter Dlgs. 99/04)

In questo caso il richiedente presenta una domanda semplificata contenente l'impegno a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa entro 36 mesi dalla presentazione della stessa; tale domanda, è protocollata dallo Sportello Unico Agricolo competente come sopra definito che provvederà ad informare dell'avvenuta presentazione la sede INPS competente al fine dell'iscrizione nella apposita gestione previdenziale.

Entro 36 mesi dalla presentazione della domanda il soggetto richiedente deve dichiarare il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa presentando apposita richiesta di conferma della qualifica di IAP.

Nel caso di mancata presentazione o di esito negativo dell'istruttoria lo Sportello Unico Agricolo ne darà comunicazione all'INPS.

4. Periodo transitorio

Nelle more della predisposizione ed approvazione delle specifica modulistica per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle qualifica IAP e lo sviluppo delle necessarie applicazioni informatiche, nonché delle disposizioni tecnico operative per l'esecuzione delle linee di indirizzo del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari, per le domande presentate dal 1 gennaio 2012, si dispone quanto segue:

- vengono applicati i vigenti valori di tempo e reddito standard approvati dalla Giunta regionale;
- la presentazione della domanda avviene con i moduli cartacei predisposti da AVEPA sulla base dei modelli attualmente in uso;
- esclusivamente per i casi di extra-ordinarietà, è richiesta la presentazione del *Conto economico aziendale*, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale e di relazione redatta da professionista abilitato del settore agroforestale per la giustificazione di tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali;
- applicazione dei previgenti tempi e modalità di istruttoria;
- registrazione del rilascio della qualifica su apposito repertorio per la sua integrazione a fascicolo con la predisposizione del sistema informatico.